

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVII LEGISLATURA**

---

## **Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 54.**

##### **54.400**

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

**54.0.450 (già 42.0.200)**

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)*

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

---

**54.0.451 (già 42.0.201)**

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)*

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono sostituite dalle parole: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

---

